

In forza di quanto previsto dagli articoli 1 comma 2 lettera a), e 2 comma 1 dell'Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori il seguente:

## MODULO CONTRATTO

(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

---

[Loghi Serie A – AIC]

Stagione Sportiva 20[.] / 20[.]

Numero [.]

"MODULO CONTRATTO" – AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1.2 e 2.1 DELL'ACCORDO COLLETTIVO LNPA-AIC-FIGC.

Con la presente scrittura privata, stipulata tra

– la società professionistica [*ragione sociale, sede sociale, numero partita iva/codice fiscale, matricola federale, pec*], (di seguito: **Società**), rappresentata dal suo [*qualifica*] [*cognome, nome, codice fiscale*] munito dei necessari poteri,

[BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE]:

che si è avvalsa dei servizi dell'agente sportivo [*cognome, nome, eventuale domiciliatario*] n. Iscrizione [*numero*] al Registro CONI;

che non si è avvalsa dei registri di un agente sportivo;

e

– il calciatore professionista [*cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, provincia, residenza anagrafica, dimora/abitazione/residenza contrattuale, codice fiscale, matricola federale, pec*] (di seguito: **Calciatore**),

[BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE]:

che si è avvalso dei servizi dell'agente sportivo [*cognome, nome, eventuale domiciliatario*] n. Iscrizione [*numero*] al Registro CONI;

che non si è avvalso dei registri di un agente sportivo;

(di seguito, insieme: le **Parti**),

si conviene e si stipula quanto segue.

(ARTICOLO 1) È costituito tra le Parti un rapporto di lavoro subordinato sportivo mediante il quale il Calciatore – nella sua qualità di tesserato della FIGC per la Società con decorrenza dal [*data*] e fino al [*data*]– si impegna a prestare la propria attività lavorativa in favore della Società con inizio alla data del [*data*].

(ARTICOLO 2) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo Collettivo (di seguito: **AC**) sono convenute le seguenti Retribuzioni lorde:

a) Retribuzione fissa [OBBLIGATORIA NEI LIMITI DEI MINIMI FEDERALI]:

[BARRARE LE STAGIONI CONVENUTE

per la stagione sportiva [*•anni*] euro [*•valore*];

per la stagione sportiva [*•anni*] euro [*•valore*] in Serie A, euro [*•valore*] in Serie B, euro [*•valore*] in LegaPro;

per la stagione sportiva [*•anni*] euro [*•valore*] in Serie A, euro [*•valore*] in Serie B, euro [*•valore*] in LegaPro;

per la stagione sportiva [*•anni*] euro [*•valore*] in Serie A, euro [*•valore*] in Serie B, euro [*•valore*] in LegaPro;

per la stagione sportiva [*•anni*] euro [*•valore*] in Serie A, euro [*•valore*] in Serie B, euro [*•valore*] in LegaPro;

essa [BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE]  comprende  non comprende la partecipazione del Calciatore alle eventuali iniziative promo pubblicitarie della Società di cui all'articolo 4.3 dell'AC;

b) Retribuzione Variabile [FACOLTATIVA]:

[*•spazio per l'eventuale inserimento delle pattuizioni*]

Ai sensi dell'articolo 5.3 dell'AC, le Retribuzioni saranno versate nel conto corrente IBAN: [*•codice bancario*].

(ARTICOLO 3) Le Parti convengono che al presente Contratto si applicano, per quanto qui non espressamente previsto, tutte le norme dell'AC e, per quanto in esse non previsto, le norme della FIGC, nonché quelle di Legge per quanto non espressamente previsto dalle norme federali.

(ARTICOLO 4) Le Parti confermano espressamente la loro volontà di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale irrituale di cui all'articolo 21 dell'AC tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente.

(ARTICOLO 5) Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice originale (una per ciascuno dei sottoscritti ed uno per il deposito ai sensi dell'articolo 2.1. dell'AC), in [*•Luogo*] il [*•Data*].

[*•PRIMA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore*]

[• PRIMA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]

Ad ogni effetto di legge, le Parti dichiarano e di approvare specificatamente, dopo aver preso esatta cognizione del loro contenuto, i seguenti:

- articoli del presente Contratto: 3 (rinvio all'AC, alle Carte federali e alla Legge), 4 (clausola compromissoria) e 5 (obbligo di osservare norme ed atti della FIGC) del presente Contratto;
- articoli dell'Accordo Collettivo: 2.2 (limiti al patto di opzione), 3.1-3.5 (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture), 3.4 e 3.6.1-3.6.2 (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza), 5.1 (onnicomprendività della retribuzione), 8.1- 8.2 (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile), 8.4 (obblighi di abitazione ove dichiarato nel Contratto e di comunicazione della variazione), 8.5 (obbligo di rendere l'intervista ai broadcaster), 9.2 (*“La società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute”*), 10.8 (risarcimento danni per ripresa/divulgazione immagini non autorizzate), 11.1-11.6 (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione), 13.7-13.9 (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee), 15.1-15.6 (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause), art. 16.4. (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società), 16.6-16.7 (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale), 18.4 (computo dei giorni di Pausa Natalizia e Pausa Estiva nel novero delle ferie godute) dell'Accordo Collettivo.

Le Parti si impegnano, altresì, all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi nonché delle eventuali modifiche di quello attualmente vigente.

[•Luogo] il [•Data].

[• SECONDA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore]

[• SECONDA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]